

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 78, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, il numero di animali per cui viene presentata una domanda di pagamento per animale nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ può variare significativamente nel corso dell'anno di domanda. Questo può determinare una differenza notevole tra il numero di animali dichiarati nella domanda di pagamento per animale e il numero di animali che potranno beneficiare di un miglioramento delle condizioni di benessere. Di conseguenza, il numero di capi di bestiame dichiarato nella domanda di pagamento risulta puramente indicativo. Per quanto riguarda tali specie con un ciclo produttivo breve, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati a istituire un sistema che consenta al beneficiario di presentare una domanda di aiuto per tutti gli animali ammissibili al sostegno a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro. In mancanza di una banca dati informatizzata, dovrebbe essere possibile stabilire il numero effettivo di animali sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale.
- (2) L'applicazione di criteri di selezione non è obbligatoria per tutte le misure o per tutti i tipi di operazioni. Pertanto, i controlli amministrativi relativi alle domande di sostegno dovrebbero includere soltanto la verifica di tale elemento, ove necessario.
- (3) La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulla base di un sistema di valutazione. Tuttavia, dovrebbero applicarsi norme specifiche qualora il rischio di costi eccessivi sia basso o la composizione dei costi non possa essere definita prima dell'esecuzione dell'operazione.
- (4) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'importo del sostegno può essere stabilito sulla base di tabelle standard di costi unitari, di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso forfettario. In tali casi, i controlli amministrativi non dovrebbero includere la verifica dell'importo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

